



Allegato 2

FRUIZIONE E ACCESSIBILITA': PROFILI GIURIDICI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE¹

PREMESSA

La politica di valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e archeologico, deve temperare e integrare le esigenze di conservazione e di tutela attiva con quelle di piena fruizione e di *accessibilità ampliata* (nonché di sicurezza) dei luoghi della cultura, e di sostenibilità economica degli interventi. Ciò in linea con quanto già espresso in atti e norme nazionali e internazionali adottati con l'obiettivo di assicurare la concreta attuazione del *diritto di accesso per tutti alla cultura* come indicato nell'art. 12 della **Convenzione di Faro**² che evidenzia la necessità di "promuovere azioni per migliorare l'accesso all'eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare".

Giova al riguardo definire una scala di priorità nella realizzazione degli interventi che, in relazione alla disponibilità delle risorse economiche, consenta una programmazione di breve, medio e lungo periodo.

A tal fine, occorre che siano condivisi da tutti i soggetti, a diverso titolo coinvolti, alcuni assunti di base codificati dalla normativa internazionale, europea ed interna.

Anzitutto la centralità del concetto di «**persona con disabilità**» che – secondo quanto delineato dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF, 2001) elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità – sposta il fulcro della questione dalla malattia dell'individuo alla disabilità intesa quale prodotto di fattori ambientali, fisici e sociali e di inadeguate o insufficienti risposte che la società fornisce alle persone che hanno bisogni particolari. Un tale approccio richiama ad una più forte responsabilità tutti coloro che sono coinvolti a gestire un luogo aperto al pubblico, quali sono un museo, un complesso monumentale, un'area o un parco archeologico.

In seconda istanza, un'idea di **accessibilità** - di spazi ed oggetti - da interpretare in chiave ampia e multidimensionale (mobilità, orientamento, raggiungibilità, usabilità, comunicazione, informazione, comprensibilità e facilità d'uso, autonomia, sicurezza, piacevolezza).

Si tratta di concetti che richiedono, per poter essere attuati, l'applicazione di diversi strumenti quali la **progettazione universale** e la **messa a sistema della formazione e dell'aggiornamento del personale**, necessari per garantire il giusto approccio ai temi della fruizione ampliata.

Ulteriori strumenti per assicurare l'effettiva attuazione degli standard di accessibilità e della legislazione pertinente sono la previsione di meccanismi di **monitoraggio** e, allo

¹ La Direzione generale Musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali intende esprimere un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Valentina della Fina, Primo Ricercatore presso l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR di Roma, per la preziosa ed ampia consulenza fornita alla stesura del presente documento.

² Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Faro, 27.X.2005.



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

stesso tempo, il **coinvolgimento e la consultazione delle associazioni rappresentative degli interessi delle persone con disabilità**.

Si è pertanto scelto di analizzare i numerosi provvedimenti normativi, stratificatisi nel tempo, e gli atti di indirizzo in tema di disabilità e di beni culturali adottati a livello internazionale, europeo e italiano (anche con specifico riguardo agli atti di iniziativa del Ministero), attraverso le **6 chiavi di lettura** sopra richiamate (*persona con disabilità, accessibilità, progettazione universale, formazione e aggiornamento, monitoraggio, coinvolgimento e consultazione*) al fine di mettere a disposizione una base di conoscenza aggiornata che supporti i tecnici dell'Amministrazione nell'orientare le scelte strategiche e ponderare accuratamente le decisioni operative.

La sequenza cronologica dei provvedimenti fa emergere l'azione virtuosa - spesso precorritrice - intrapresa in materia di accessibilità dal Ministero, da anni impegnato nella costruzione di un "*habitat* giuridico, fisico e culturale amico della disabilità"³ affinché la fruizione pubblica del patrimonio culturale sia pienamente realizzata e, più in generale, trovi coerente attuazione quell'inderogabile dovere di solidarietà sancito dall'art. 3 della nostra Carta costituzionale.

1. PERSONA CON DISABILITÀ

La **Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute** (ICF, 2001) - adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - introducendo il termine «persona con disabilità» delinea in modo rivoluzionario un nuovo concetto: ogni persona, nell'arco della propria vita, può trovarsi in una particolare situazione di salute tale da creare condizioni di disabilità. Ciò si verifica quando l'ambiente in cui la persona vive non è idoneo poiché limita o annulla le sue capacità funzionali e di partecipazione sociale. In base alla Classificazione, la disabilità è, infatti, la conseguenza di una complessa relazione tra lo stato di salute di un individuo e il contesto in cui vive.

La **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** (CRPD) - adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008 - assorbe questo concetto e codifica il modello di disabilità sulla base dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Nel Preambolo, si afferma che *la disabilità è un concetto in evoluzione e che è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di parità con gli altri*.

La Convenzione, quindi, sancisce un nuovo approccio alla disabilità che riconduce la condizione di disabile all'esistenza di barriere di diversa natura ed identifica nel superamento di tali barriere l'obiettivo da raggiungere.

³ Tratto da intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità - Palazzo del Quirinale, Roma 3 dicembre 2007.



Norme internazionali vincolanti

- **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**

L'art. 1 (**Scopo**), par. 2, indica alcuni criteri per individuare le persone con disabilità (*quanti hanno menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di eguaglianza con gli altri*) cui si dovrebbero conformare gli ordinamenti interni degli Stati Parti⁴, come raccomandato in più occasioni dal Comitato di controllo della Convenzione nelle osservazioni conclusive relative ai rapporti nazionali.

Norme dell'Unione europea vincolanti

- **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**⁵

L'art. 21 (**Non discriminazione**) vieta *qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*.

L'art. 26 (**Inserimento dei disabili**) afferma che *l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità*.

La Carta affronta il tema della disabilità con un duplice approccio: da un lato, sottolinea l'esistenza delle discriminazioni attuate nei confronti delle persone con disabilità, al pari delle discriminazioni sessuali, razziali, etniche, religiose, ecc. e richiede la loro eliminazione; dall'altro, afferma l'esigenza di attuare strategie per l'inclusione e le pari opportunità per tutti, ivi comprese le persone con disabilità.

Normativa italiana

Nella legislazione italiana manca un concetto unitario di disabilità e la **Legge n. 104/1992**, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, contiene la definizione, ormai superata, di persona handicappata non conforme alla Convenzione (come sottolineato anche dal Comitato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nelle Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale dell'Italia adottate nel 2016)⁶.

⁴ Inclusa l'Italia che ha ratificato la Convenzione con Legge n. 18 del 3 marzo 2009.

⁵ La Carta, proclamata ufficialmente a Nizza il 7 dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione e riproclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, è diventata giuridicamente vincolante nell'UE con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, e ha assunto lo stesso valore giuridico dei Trattati dell'Unione.

⁶ "The Committee recommends that the State party adopt a concept of disability in line with the Convention and ensure legislation is enacted that incorporates the new concept in a homogeneous manner across all levels and regions of government and territories", vedi CRPD/C/ITA/CO/1, 6 October 2016, par. 6.



Le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale (Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 marzo 2008) tengono conto del nuovo modello della disabilità individuato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il cui significato diventa anche la chiave per definire – in modo esteso ed articolato – il concetto di barriera architettonica comprendente *elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo.*

2. ACCESSIBILITA' DI TUTTO PER TUTTI NEI LUOGHI DELLA CULTURA

Con la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** l'accessibilità assume una declinazione multidimensionale e diventa una delle priorità da conseguire per realizzare i diritti fondamentali delle persone con disabilità. L'importanza dell'accessibilità è riconosciuta tra i punti cardine del Preambolo e tra gli otto principi generali elencati nell'art. 3, par. f, quale possibilità per le persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, tra cui il diritto di partecipare alla vita culturale sancito dall'**art. 30**, su base di uguaglianza con gli altri e nel rispetto del principio di non discriminazione⁷.

Norme internazionali vincolanti

- **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**

L'**art. 9 (Accessibilità)** delinea un concetto ampio di accessibilità che abbraccia l'accesso all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico⁸.

In base all'art. 9 discendono una serie di *obblighi* che, per quanto riguarda l'accesso ai luoghi del patrimonio culturale, possono individuarsi nei seguenti:

- identificare ed eliminare ostacoli e barriere agli edifici, e altre strutture interne ed esterne (come ha chiarito il Comitato della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sono incluse anche le aree dove si svolgono attività culturali, v. Commento generale n. 2/2014, par. 17) e ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici;

⁷ I principi di *eguaglianza* e *non discriminazione* sono il cardine della normativa internazionale a tutela dei diritti umani. Nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il principio di *non discriminazione* delle persone con disabilità è compresa tra i principi generali ex art. 3, mentre l'obbligo degli Stati parti di garantire l'eguaglianza delle persone con disabilità è previsto tra gli obblighi generali ex art. 4. L'art. 2 della Convenzione definisce l'espressione "discriminazione fondata sulla disabilità", mentre l'art. 5 stabilisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale delle persone con disabilità che deve essere garantito negli ordinamenti interni degli Stati parti. L'art. 6 della CRPD dedicato alle donne con disabilità introduce, inoltre, il concetto di "discriminazione multipla".

⁸ Tale ampia accezione è stata confermata dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità nel Commento generale n. 2/2014 sull'art. 9 (CRPD/C/GC/2, 22 May 2014).



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

- sviluppare, promulgare e monitorare l'applicazione degli *standard minimi* e delle *linee guida* per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
- garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
- dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione.

L'art. 21 (Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione), a partire dalla nozione di *comunicazione* posta all'art. 2, precisa i principi indicati nell'art. 9 relativi all'accesso alle informazioni esplicitando quali sono le misure da adottare per favorire un'informazione e una comunicazione accessibile, tra cui:

- a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
- c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- e) riconoscere e promuovere l'uso della Lingua dei Segni.

L'art. 30 (Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport) chiede agli Stati Parti di riconoscere il diritto delle persone con disabilità a partecipare, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e di prendere tutte le misure appropriate affinché siano garantiti:

- l'accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
- l'accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, l'accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

Norme internazionali di indirizzo

- **Regole standard per il raggiungimento delle pari opportunità per le persone con disabilità del 1993**

Fra gli atti più rilevanti emanati dalle Nazioni Unite, si citano, proprio per la particolare attenzione prestata all'accessibilità, le "Regole standard per il raggiungimento delle



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

pari opportunità per le persone con disabilità” (risoluzione 48/1996 dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993).

La **Regola 5** “Accessibilità” raccomanda agli Stati di riconoscere l’importanza centrale dell’accessibilità nel processo di realizzazione delle pari opportunità in ogni sfera della vita sociale e, pertanto, di introdurre programmi di azione per rendere accessibili – alle persone con disabilità di ogni tipo – gli ambienti fisici e trovare gli strumenti per rendere accessibili l’informazione e la comunicazione.

La **Regola 10** “Cultura” chiede agli Stati di promuovere l’accessibilità e la disponibilità di spazi per manifestazioni e servizi culturali, come i teatri, i musei, i cinema e le biblioteche per le persone con disabilità.

- **Dichiarazione di principi su “Costruire la società dell’informazione: una sfida globale nel Nuovo Millennio” adottata a Ginevra nel 2003**

La costruzione di una Società dell’Informazione fondata sulla persona, inclusiva e orientata allo sviluppo, è il tema al centro del primo Vertice mondiale sulla Società dell’informazione del XXI secolo promosso dalle Nazioni Unite, secondo cui l’accesso alla rete è una “componente essenziale della cittadinanza”⁹ e un diritto fondamentale di tutti per partecipare pienamente alla vita sociale. In questa prospettiva, come viene dichiarato al paragrafo 13 della Dichiarazione, è necessario tenere in particolare considerazione le speciali necessità delle persone con disabilità.

- **Strategia del Consiglio d’Europa sui diritti delle persone con disabilità 2017-2023**

L’accessibilità rientra tra le cinque aree prioritarie con un riferimento esplicito agli artt. 9 e 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (paragrafi 55 e 57).

Norme dell’Unione Europea vincolanti¹⁰

- **Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017**

Tra le finalità dell’*Anno europeo del patrimonio culturale 2018*, la Decisione UE 2017/864 richiama l’art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e prevede all’art. 2, par. 2, lett. d), di “promuovere soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche per mezzo di strumenti digitali, attraverso l’eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, tenendo conto delle persone con particolari esigenze”.

- **Direttiva 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio**

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la **Direttiva 2016/2102** relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici con l’obiettivo

⁹ S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari 2004, pag. 94

¹⁰ Vi sono direttive dell’Unione Europea che trattano di accessibilità collegandola alla sicurezza dei luoghi di lavoro (v. Direttiva del Consiglio 89/654/CEE del 30 novembre 1989) o all’armonizzazione delle legislazioni in materia di ascensori (Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 e successive modifiche).



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

di definire i requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi nel mercato interno.

Si ritiene utile richiamare tale Direttiva¹¹ poiché i requisiti di accessibilità individuati possono essere indicativi per quei prodotti utilizzabili nei sistemi di informazione e comunicazione per la fruizione dei luoghi della cultura. Allo stesso tempo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come stazione appaltante, dovrà tener conto dell'obbligo di accessibilità stabilito dalla legislazione europea, nell'ambito degli appalti pubblici e dei fondi strutturali.

Atti dell'Unione Europea non vincolanti

- **Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere**

La Commissione Europea con Comunicazione del 15 novembre 2010¹² delinea la **Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere**¹³.

Tra i punti chiave l' "Accessibilità" e la "Partecipazione" rispettivamente come prima e seconda area d'azione congiunta tra l'Unione europea e i paesi dell'UE.

La Strategia riconosce che ancora esistono barriere che impediscono alle persone con disabilità di esercitare pienamente i loro diritti fondamentali, in cui è compreso il diritto di prendere pienamente parte alle attività culturali, ricreative e sportive. L'impegno assunto dalla Commissione, pertanto, è di migliorare *l'accessibilità di attività, eventi, strutture, beni e servizi culturali*.

Normativa italiana

La disciplina giuridica italiana sull'abbattimento delle barriere architettoniche si compone di una serie di atti normativi succedutisi nel corso degli anni contenenti specifici riferimenti anche ai luoghi di interesse culturale (v. per questi ultimi, in particolare, Legge 9 gennaio 1989, n. 13, artt. 4, 5, e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto Ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236; Cir. Min. LL. PP. 22 giugno 1989, n. 1669, par.3.8; Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 24; DPR 24 luglio 1996, n. 503, artt. 19 e 20; DPR 6 giugno 2001, n. 380 art. 82). In particolare:

L'accessibilità di spazi ed edifici pubblici esistenti è disciplinata dai piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici e spazi pubblici (P.E.B.A.), di

¹¹ La legge delega n. 163 del 25 ottobre 2017 ha delegato il Governo al recepimento della Direttiva europea tramite l'adozione di un decreto legislativo e ha previsto che vengano emanate apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto (il 16 maggio 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici in attuazione della Direttiva 2016/2102).

¹² COM(2010) 636.

¹³ La Strategia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e integra Europa 2020 (la Strategia dell'UE per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

cui all'articolo 32, comma 21, della **Legge 28 febbraio 1986, n. 41**, come integrata dall'articolo 24, comma 9, della **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**.

Il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche si configura così come il principale strumento operativo obbligatorio per tutte le Amministrazioni responsabili della gestione di un edificio o di uno spazio pubblico.

Con l'emanazione della **Legge del 9 gennaio 1989 n. 13**, e del suo regolamento di attuazione, **decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989**, il concetto di barriera architettonica si amplia e si evolve; va anzi registrata una vera e propria svolta, dovuta alla nuova definizione contenuta nell'art. 2 del decreto stesso. Infatti vi si legge: "Per barriere architettoniche si intendono: 1) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; 2) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda o sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; 3) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi"¹⁴.

Relativamente all'ambito specifico dei musei, il tema della fruizione intesa in senso ampliato è affrontato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il **Decreto ministeriale del 20 maggio 2001** "Atto di Indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" ove si rinnova l'obbligo per *ogni museo, anche nel rispetto della normativa vigente, a dedicare impegno e risorse affinché l'accesso al museo sia garantito a tutte le categorie di visitatori/utenti dei servizi, rimuovendo barriere architettoniche e ostacoli di ogni genere che possano impedirne o limitarne la fruizione a tutti i livelli*.

La fruizione pubblica del patrimonio culturale italiano, ai sensi degli **articoli 3 e 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), è il fine istituzionale delle attività di tutela e valorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Garantire l'accessibilità ai luoghi d'interesse culturale, *anche alle persone diversamente abili*, è quindi un compito prioritario da porre alla base di qualsiasi intervento di conservazione e valorizzazione.

Inoltre, per favorire la fruizione del patrimonio culturale, e contestualmente i processi di integrazione da parte delle persone con disabilità durante il percorso scolastico e al di fuori di esso, il Codice ai sensi dell'**art. 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)** indica la possibilità di concludere accordi tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca (MIUR), le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali interessati.

La **Legge n. 4/2004**, detta anche Legge "Stanca" (dal nome del ministro proponente), sancisce il diritto di accesso agli strumenti informatici per le persone con disabilità, e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della pubblica Amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere" che limitano l'accesso

¹⁴ Cfr. F. Vescovo, *Barriere architettoniche*, in "Enciclopedia Italiana G. Treccani", XXI secolo, settima appendice, Roma 2006, pp. 178-179.



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

delle persone con disabilità agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. Nei confronti della pubblica Amministrazione la Legge Stanca ha introdotto l'obbligo di dotarsi di siti web accessibili.

Con **Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali 21 novembre del 2007**, divulgata con Circolare del Segretario generale n. 284 del 30 novembre pari anno, vengono indicati i criteri e i principi generali per l'attuazione dell'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico con disabilità, con l'obiettivo di delineare una strategia che operi a diversi livelli. Conoscere le esigenze dei diversi possibili utenti e le reali condizioni, limiti e potenzialità di accessibilità del bene sono requisiti fondamentali per *formare il personale, accogliere e riuscire a relazionarsi con i diversi pubblici, creare un sistema di informazioni esaustive, realizzare interventi sulle strutture compatibili con la tutela del valore culturale dei beni, mobili o immobili interessati*. Tra le diverse possibilità d'azione, qualora non sia raggiungibile la piena accessibilità in ragione delle preminenti esigenze della tutela, è contemplata l'adozione di sistemi compensativi.

Emanate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con **Decreto ministeriale del 28 marzo 2008** e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, **Le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale** si inquadrano tra le misure volte a dare attuazione ad uno degli obblighi stabiliti dall'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l'obbligo di sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o forniti al pubblico.

Le Linee guida si rivolgono a tutti coloro, architetti e ingegneri, funzionari di amministrazioni pubbliche o liberi professionisti, che nel corso della propria attività si trovano ad affrontare, seppur con ruoli diversi (responsabili del procedimento, soggetti finanziatori, progettisti, direttori dei lavori, collaudatori), il tema dell'accessibilità nell'ambito dei luoghi di interesse culturale, al fine di eliminare tutte le barriere (fisiche, percettive e di altro tipo).

Il testo si propone, quindi, come strumento tecnico per stimolare la riflessione su un tema la cui complessità viene spesso sottovalutata (si pensi ad esempio alle cosiddette "barriere percettive" quasi sempre ignorate), al fine di superare la prassi corrente della mera "messa a norma", evidenziando come le problematiche connesse con l'accessibilità costituiscano la base stessa della progettazione e della disciplina del restauro.

In questa logica, *un ambiente è accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza ed autonomia. Rendere un ambiente "accessibile" vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori. L'accessibilità va quindi intesa in modo ampio come l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque*¹⁵.

¹⁵ *Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale*, par. 2.1 Criteri e orientamenti dell'Universal Design, pag. 12.



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

Con **Legge n. 18 del 2009** l'Italia ha ratificato la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** e il relativo **Protocollo opzionale**, e pertanto, è obbligata a darvi esecuzione adeguando la propria normativa alle disposizioni convenzionali e adempiendo agli obblighi che la Convenzione prevede in materia di accessibilità. La Convenzione stabilisce, infatti, obblighi giuridici vincolanti per le Parti prevedendo un sistema di monitoraggio nazionale e internazionale per controllare il loro rispetto da parte degli Stati.

Il **DPR n.132 del 4 ottobre 2013**, che recepisce il primo "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", impone alle amministrazioni responsabili della gestione di edifici e spazi pubblici la predisposizione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), quale strumento di individuazione degli interventi più idonei al superamento e al coordinamento delle azioni di eliminazione delle barriere architettoniche¹⁶.

Con Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito in **Legge n. 106 del 29 luglio 2014**, il Governo vara il cosiddetto **Art Bonus** che dispone crediti d'imposta per gli interventi a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico.

Pubblicazione nel **2015** delle **Linee guida per la comunicazione nei musei: segnaletica interna, didascalie e pannelli** redatte a cura della Direzione generale Musei. Il testo affronta il tema della progettazione degli apparati di comunicazione quali strumenti chiave per rafforzare il legame tra un numero più ampio di persone e il patrimonio culturale.

Anche il **nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016)**, modificato da ultimo con Legge n. 205/2017 entrata in vigore il 1 gennaio 2018) contiene riferimenti all'accessibilità.

In particolare, relativamente alla concessioni di lavori nonché per i servizi, l'art. 23 prevede che la progettazione di lavori pubblici deve assicurare anche *l'accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche*.

Il **Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 aprile 2016 n. 111** "Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali (GU Serie Generale n.145 del 23-06-2016), all'art. unico lettera d) punto 2 prevede *l'ingresso gratuito ai portatori di handicap e ad un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio sanitaria* essendo state soppresse le parole "ai cittadini dell'Unione Europea" sostituite da "visitatori", modificando l'art. 4 succitato DM, già modificato dal DM 239/2006 (G.U. 26/7/2006, n. 172).

¹⁶Il programma, nella sua linea di intervento 4 "Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità", oltre a richiamare la prescrizione di una puntuale pianificazione del superamento delle barriere architettoniche, stabilisce infatti - nella descrizione delle azioni volte all'adeguamento normativo/regolamentare - la necessità di rafforzare l'efficacia di strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti, riferendosi espressamente ai Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

Il secondo "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" (**DPR 12 ottobre 2017**), nell'ambito della Linea d'intervento 6 "**Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità**", individua diverse azioni per ambiti specifici, tra cui:

AZIONE 6 per l'Area accessibilità ai beni storico-artistici e più in generale al patrimonio culturale. L'obiettivo è estendere il concetto di accesso ai beni storico-artistici a quello di accesso al «Patrimonio Culturale» (ai luoghi, ai beni, ai contenuti e alle informazioni) attraverso un'idea di accessibilità ampliata che preveda:

- l'attuazione degli interventi per l'accessibilità nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- che tutti i percorsi formativi debbano rientrare nelle attività ordinarie sia a livello universitario che professionale.

Nel **Decreto ministeriale del 21 febbraio 2018**, pubblicato il 4 aprile pari anno, recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale», l'assenza di barriere architettoniche, con le modalità previste dalla legge, è considerato requisito minimo insieme ad altri parametri obbligatori, tutti interconnessi con l'accessibilità alle persone con disabilità: l'organizzazione e l'impiego degli spazi interni, la sicurezza. Particolare attenzione è riservata agli esempi in cui l'accessibilità è stata assicurata con la realizzazione di visite virtuali fruibili *in loco* o da remoto.

3. PROGETTAZIONE UNIVERSALE (UNIVERSAL DESIGN)

Il termine *Universal Design* viene coniato nel 1985 dall'architetto Ronald L. Mace, che lo definisce come "la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, nella maggior estensione possibile, senza necessità di adattamenti o ausili speciali".

Il concetto di *Universal Design* si sviluppa successivamente attraverso la formulazione dei 7 principi individuati dal *Centre for Universal Design* dell'Università del Nord Carolina (USA):

- 1) Equità – uso equo: utilizzabile da chiunque;
- 2) Flessibilità – uso flessibile: si adatta a diverse abilità;
- 3) Semplicità – uso semplice ed intuitivo: l'uso è facile da capire;
- 4) Percettibilità: il trasmettere le effettive informazioni sensoriali;
- 5) Tolleranza all'errore: minimizzare i rischi o azioni non volute;
- 6) Contenimento dello sforzo fisico: utilizzo con minima fatica;
- 7) Misure e spazi sufficienti: rendere lo spazio idoneo per l'accesso e l'uso.

La **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, all'**art. 2**, riprende il concetto definendo la Progettazione universale come "la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La 'progettazione universale' non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari".



Norme internazionali vincolanti

- **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**

Ai sensi dell'**art. 4 (Obblighi generali)**, par. 1, lett. f) si richiede agli Stati di intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente secondo la definizione di cui all'art. 2 e di incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida.

Norme internazionali di indirizzo

- **Dichiarazione di principi su "Costruire la società dell'informazione: una sfida globale nel Nuovo Millennio", adottata a Ginevra nel 2003**

L'*Universal Design* applicato alla comunicazione e all'informazione è lo strumento per costruire una società inclusiva come affermato al paragrafo 25:

"La condivisione e il consolidamento di una conoscenza globale per lo sviluppo possono essere migliorati rimuovendo le barriere all'accesso equo ad informazioni sulle attività economiche, sociali, politiche, sanitarie, culturali, formative e scientifiche e facilitando l'accesso ad informazioni di dominio pubblico, includendo il Design Universale e l'uso di tecnologie assistive".

- **Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti delle persone con disabilità 2017-2023**

L'*Universal Design* è indicato tra i temi trasversali della Strategia quale strumento per superare le sfide dell'accessibilità, grazie a soluzioni e applicazioni intelligenti non necessariamente onerose.

Normativa italiana

Le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale (Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 marzo 2008) dedicano un'ampia riflessione sui criteri e orientamenti dell'*Universal Design*. Il documento, prendendo in considerazione la complessità delle forme di disabilità dal punto di vista dell'utenza ampliata, richiama i principi della progettazione universale ponendo attenzione non solo alle barriere architettoniche, ma anche agli aspetti percettivi.

Con l'approvazione della **Legge 3 marzo 2009 n. 18** ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"), l'Italia si assume l'impegno di sviluppare programmi dedicati alla promozione, formazione e sensibilizzazione, diffusione, della progettazione universale.

Ai sensi dell'**art. 68 del Codice dei contratti pubblici** (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.) le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture devono, necessariamente, essere elaborate secondo i criteri della "progettazione adeguata per tutti gli utenti".

L'**art. 95** (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 6, lett. a) prevede che un'offerta economicamente vantaggiosa possa essere valutata in base ad alcuni criteri



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

oggettivi di aggiudicazione tra cui la qualità, quale requisito comprendente l'accessibilità per le persone con disabilità e la progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Nell'ambito del secondo "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" (adottato con **DPR 12 ottobre 2017**), la Linea d'intervento 6 "**Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità**", individua diverse azioni per aree tematiche specifiche tra cui:

- **AZIONE 1** per l'Area Accessibilità, progettazione universale, abbattimento barriere architettoniche e senso-percettive.

Obiettivo da conseguire è *rivedere ed adeguare la disciplina sull'accessibilità all'ambiente fisico, urbano ed architettonico per conseguire l'adozione e la diffusione della progettazione universale e quindi l'attuazione dei principi di accessibilità della Convenzione stessa.*

4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Il grado di accessibilità è funzione di molti fattori, a partire dalle molteplici e spesso conflittuali esigenze ed aspettative dei diversi profili d'utenza, compresi coloro che presentano temporaneamente o permanentemente ridotte capacità motorie, sensoriali, cognitive.

Solo la conoscenza delle esigenze specifiche delle persone con disabilità può indirizzare sapientemente azioni e interventi per la promozione dei loro diritti.

Per questo se, da un lato è necessario prevedere la formazione del personale d'accoglienza per fornire una migliore assistenza alle persone con disabilità soprattutto in quelle situazioni in cui l'edificio o il sito non siano pienamente accessibili, dall'altro la vastità del patrimonio storico e archeologico dei luoghi della cultura, fatto di configurazioni spaziali uniche e sempre diverse, rappresenta il terreno più stimolante per la ricerca di soluzioni progettuali efficaci e organiche, che richiede conoscenze all'avanguardia.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità prevede, in diverse disposizioni, la formazione di professionisti e personale, al fine di migliorare l'erogazione dei servizi (inclusi quelli culturali) e fornire una migliore assistenza alle persone con disabilità. Nel Commento generale n. 2/2014 il Comitato di controllo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha ulteriormente ribadito l'importanza della formazione, anche nel settore dell'accessibilità (par. 10).

Norme internazionali vincolanti

- **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** L'art. 4 (**Obblighi generali**), par. 1, lett. i), individua tra gli obblighi generali degli Stati Parti quello di promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella stessa Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

L'art. 9 (**Accessibilità**), par. 2, lett. c), richiede agli Stati Parti di prendere appropriate misure per fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità.

Normativa italiana

La **Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali 21 novembre del 2007** su "Criteri e principi generali per l'attuazione dell'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico con disabilità", divulgata con Circolare del Segretario generale n. 284 del 30 novembre 2007, stabilisce tra i principi generali per l'attuazione dell'accessibilità del patrimonio culturale che: ai fini della gestione del bene, *è indispensabile la formazione specifica e l'aggiornamento costante delle risorse umane*, in particolare di quelle dedicate al contatto con il pubblico.

Con **Circolare n. 80 del 1 dicembre 2016** la Direzione generale Musei del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo redige un documento rivolto ai Direttori dei musei, monumenti e aree e parchi archeologici teso a stimolare l'incremento della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione a tutti i fruitori e a favorire la cultura dell'accoglienza con particolare riguardo all'accessibilità sensoriale e cognitiva. Tra le raccomandazioni spicca quella di individuare all'interno delle strutture di competenza un "referente per quanto attiene alle tematiche dell'accessibilità".

Il secondo "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" (**DPR 12 ottobre 2017**), con riguardo all'Azione 6 "Area accessibilità ai beni storico-artistici" individua tra gli "Obiettivi" e le "Azioni specifiche" *la sensibilizzazione e la formazione degli operatori culturali, pubblici e privati, corsi di formazione e aggiornamento professionale*.

Il **Decreto ministeriale del 21 febbraio 2018** pubblicato il 4 aprile scorso, recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale (LUQV)», evidenzia la necessità che la predisposizione di protocolli di accoglienza per le persone con disabilità, diventi, da obiettivo di qualità, un impegno obbligatorio.

5. MONITORAGGIO SUI SISTEMI DI ACCESSIBILITÀ-PREVISIONI DI SANZIONI

Nel Commento generale n. 2/2014 il Comitato di controllo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha evidenziato come in molti Stati Parti manchi un adeguato meccanismo di monitoraggio per garantire l'effettiva attuazione degli *standard* di accessibilità e della legislazione pertinente (par. 10). Il Comitato ha raccomandato agli Stati di prevedere meccanismi di monitoraggio efficaci al fine di garantire l'accessibilità e monitorare le sanzioni nei confronti di chi non applica gli *standard* di accessibilità (par. 24).



Norme internazionali vincolanti

- **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**
L'art. 9 (**Accessibilità**), par. 2, lett. a), impone agli Stati di sviluppare sistemi di monitoraggio sulle norme e linee guida per l'accessibilità e di istituire specifici organi di controllo in materia di accessibilità (par. 33 del Commento generale n. 2/2014).

Normativa italiana

La **Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali del 21 novembre 2007** su "Criteri e principi generali per l'attuazione dell'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico con disabilità" (divulgata con circolare del Segretario generale n. 284 del 30 novembre 2007) prevede il monitoraggio dei sistemi e verifica delle soluzioni di accessibilità.

Le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale (Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 marzo 2008) dedicano un paragrafo (v. 2.3.7) al monitoraggio e alla manutenzione, quali azioni interdipendenti per garantire una efficiente gestione dei luoghi della cultura. Il monitoraggio permette, infatti, di valutare nel tempo l'efficacia degli interventi realizzati e, quindi, la loro corrispondenza o meno alle reali esigenze, permettendo di intervenire tempestivamente per eventuali integrazioni o sostituzioni.

L'art. 3 della **Legge 3 marzo 2009 n. 18** ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità") istituisce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Tra i suoi compiti è prevista la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali.

Il secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (**DPR 12 ottobre 2017**), con riguardo all'Azione "Area accessibilità, progettazione universale, abbattimento barriere architettoniche e senso-percettive" prevede al par. d) di approntare un sistema sanzionatorio in caso di inosservanza delle norme in materia di accessibilità.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con **Atto di indirizzo 2018-2020**, emanato con **D.M. 413 del 21 settembre 2017**, conferma (cfr. Direttiva generale del 2016) il *miglioramento dell'accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori con esigenze specifiche* tra gli obiettivi della programmazione ministeriale nell'ambito della Priorità politica n. 1.

In particolare, per l'anno 2018 (**D.M. 108 del 20 febbraio 2018**) gli interventi di miglioramento all'accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura sono tra gli obiettivi assegnati ai direttori degli istituti dotati di autonomia speciale, in relazione ai quali corrispondono specifici indicatori di *performance*. Le molteplici declinazioni di tali indicatori danno un quadro d'insieme del processo in corso nei diversi istituti.



Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Musei

6. COINVOLGIMENTO E CONSULTAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ TRAMITE LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE

In base alla **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** l'elaborazione di politiche, normative, linee guida che concernono e/o incidono sui diritti umani delle persone con disabilità può essere assicurato solo attraverso il loro attivo coinvolgimento, anche tramite le associazioni rappresentative.

Norme internazionali vincolanti

- **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**

L'**art. 4 (Obblighi generali)**, par. 3, stabilisce un obbligo generale per gli Stati di consultare e coinvolgere attivamente le persone con disabilità, compresi i minori, attraverso le loro organizzazioni rappresentative nello sviluppo e applicazione della legislazione e delle politiche volte ad attuare la Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti la disabilità.

L'**articolo 33 (Applicazione a livello nazionale e monitoraggio)**, par. 3, recita «La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovranno essere coinvolte e pienamente partecipi al processo di monitoraggio».

Normativa italiana

Il secondo "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" (**DPR 12 ottobre 2017**) nell'Azione 1 dedicata ad "Area accessibilità, progettazione universale, abbattimento barriere architettoniche e senso-percettive" prevede la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità in attuazione dell'art. 4, par. 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.